



**COMUNE DI PALAZZAGO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**DELIBERAZIONE N. 33**

**DEL 28-12-2023**

Codice Ente

**10160**

**COPIA**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

*Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica*

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.-**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

			Presenti/Assenti	
1.	Andrea	BOLOGNINI	Presente	
2.	Denis	MARTINELLI	Presente	
3.	Denise	MANGILI	Presente	
4.	Stefania	CAROZZA	Presente	
5.	Barbara	BONOMI	Presente	
6.	Fabio	SIGISMONDI	Presente	
7.	Roberto	BARRILE	Presente	
8.	Cristina	MANDELLI	Presente	
9.	Giovanni	ROTA	Presente	
10.	Lidia Elvira	ZANETTI	Assente	
11.	Marina	PASINI	Presente	
12.	Roberto	ERMELLINI	Assente	
13.	FABIO TARCISIO	CORNAGO	Assente	
<b>Totale</b>			Presenti 10	Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Andrea BOLOGNINI, Sindaco, assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art.16 dello Statuto e dell'art.23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU) a far data dal 01/01/2020;

**TENUTO CONTO** che la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (legge 27.12.2019, n. 160 e ss.mm.ii.) prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze; l'aliquota di base per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616;
- l'esenzione per gli immobili **non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli **articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale** o per la cui **occupazione abusiva** sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

**TENUTO**, altresì **conto** che, ai sensi della succitata legge n. 160/2019:

- sono assimilate all'abitazione principale
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune può, con norma regolamentare assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs.22.01.2004, n. 42
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
  - per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

#### **VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a partire dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU

esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019);

- il D.M. del 7 luglio 2023, tramite il quale è stata istituito il Prospetto delle aliquote che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, dando attuazione ai commi 756 - 757 della medesima legge;
- altresì, l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito in legge n. 170 del 27/11/2023, pubblicata sulla GU Serie Generale n.278 del 28-11-2023, mediante la quale si stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote medesime, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno di imposta 2025**;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria deliberazione n. 17 del 03.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, con il quale:

- è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (*art. 13, comma 1, ultimo periodo*);

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 4 del 27.02.2023 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*".

**RITENUTO**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni IMU in vigore dall'anno 2023, di seguito riportate:

IMMOBILI	ALIQUOTA
<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>0,6%</b>
<b>Abitazione Principale</b> e relative pertinenze ad esclusione delle categorie A/1 – A/8 e A/9 .	<b>esenti</b>
<b>Unità immobiliari</b> ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui: <b>0,76%</b> quota statale <b>0,30%</b> quota comunale	<b>1,06%</b>
<b>Aree</b> fabbricabili	<b>1,06%</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>
<b>Fabbricati</b> rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>esenti</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>1,06%</b>

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la legge 29.12.2022, n. 197 (*legge di bilancio 2023*);

**VISTO** il D.D.L di bilancio 2024;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.L. 19/05/2020, n. 34

**VISTO** il parere favorevole in ordina alla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**CON VOTI** favorevoli n. 10 palesemente espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, in vigore dall'anno 2023:

IMMOBILI	ALIQUOTA
<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>0,6%</b>
<b>Abitazione Principale</b> e relative pertinenze ad esclusione delle categorie A/1 – A/8 e A/9 .	<b>esenti</b>

<b>Unità immobiliari</b> ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui: <b>0,76%</b> quota statale <b>0,30%</b> quota comunale	<b>1,06%</b>
<b>Aree</b> fabbricabili	<b>1,06%</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>
<b>Fabbricati</b> rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>esenti</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>1,06%</b>

3. **DI DARE ATTO** che il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria deliberazione n. 17 del 03.08.20200, esecutiva ai sensi di legge, a disposto di:
- **assimilare ad abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. **DI DARE** altresì **ATTO** che:
- il comma 756 della legge n. 160/2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  - il comma 757 della legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
  - il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
  - con il D.M. del 7 luglio 2023 è stato istituito il Prospetto delle aliquote che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, dando attuazione ai commi 756 - 757 della medesima legge;
  - l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito in legge n. 170 del 27/11/2023, pubblicata sulla GU Serie Generale n.278 del 28-11-2023, mediante la quale si stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote medesime, utilizzando l'applicazione

informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno di imposta 2025**;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, ntr.267.

**Parere di regolarità tecnico-procedurale**

Il sottoscritto DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS, Responsabile del Settore di competenza, ai sensi dell'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, esprime il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme alle disposizioni normative.

Il Responsabile del Settore di competenza  
F.to DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

**Parere di regolarità tecnico-contabile**

Il sottoscritto DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS, Segretario comunale, Responsabile del Settore di competenza, visto l'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, esprime il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnico – contabile del presente atto.

Il Responsabile del Settore di competenza  
F.to DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
(F.to Andrea BOLOGNINI)

Il Segretario Comunale  
(F.to DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio il giorno 10-01-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10-01-2024 al 25-01-2024

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

Addì 10-01-2024

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia nr.6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art.130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

**attesta**

che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. nr.267/2000 il 21-01-2024

Addì

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario Comunale  
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

Addì 10-01-2024